

IL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA E LA VULNERABILITÀ DELLE VITTIME

di

Paolo Capri *
Maria Emanuela Torbidone **

**Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica,
Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti
Ordine degli Psicologi del Lazio*

***Psicologa Forense – Psicoterapeuta
Albo CTU Tribunale di Teramo
Componente Esperto AIPG*

Publicato in Newsletter AIPG n° 39, anno 2009

Il risarcimento del danno psichico è ormai riconosciuto un diritto individuale esercitabile in ambito privatistico ed è stato legittimato da tempo dalla Suprema Corte che lo fa discendere dalla nostra Costituzione (artt. 2 e 32). E' fatto notorio che per ottenere il risarcimento integrale di un danno psichico è necessario dimostrare, oltre all'esistenza del danno, il rapporto di causa-effetto tra l'evento traumatico e il danno.

E' ormai consolidato che il disturbo mentale ha una eziologia multifattoriale in cui la biologia personale, il contesto sociale e quello culturale sono co-determinanti nello sviluppo di una psicopatologia. Il fatto che il danno psichico sia multifattoriale e prodotto da più concause spesso è utilizzato come elemento per "smontare" il nesso causale e misconoscere il danno psichico; infatti, le obiezioni che sovente vengono formulate di fronte alla richiesta di risarcimento di danno psichico sono principalmente due:

1. il disagio psichico presentato dal soggetto non può essere imputato all'illecito in quanto già **pre-esistente**, di conseguenza verrebbe a mancare il nesso causale e la richiesta di risarcimento non avrebbe fondamento;
2. Il disagio psichico è prodotto e/o amplificato da una **vulnerabilità psichica** precedente all'illecito e quindi, secondo tale argomentazione, il risarcimento andrebbe decurtato.

Alla luce di queste obiezioni, il presente lavoro si focalizza su due aspetti centrali nella costruzione del nesso causale:

- il reato come evento psicosociale stressante;
- la vulnerabilità psicologica della vittima e la sua personalità.

Solo negli ultimi cinquant'anni gli eventi stressanti sono stati oggetto di ricerca scientifica; tuttavia, numerosi clinici avevano già osservato, nella propria pratica professionale, un rapporto apparentemente non casuale tra eventi di vita e l'insorgenza di alcune malattie somatiche e psicologiche. Infatti, per chi lavora tutti i giorni con la "salute mentale", è difficile pensare che l'uomo possa passare incolume attraverso un contesto sociale/relazionale/familiare soggetto a continui cambiamenti (traumatici e non) e con il quale interagisce e stabilisce legami affettivi e relazionali. Numerosi studi di psicosomatica hanno ampiamente illustrato che l'individuo reagisce agli stimoli psicosociali con reazioni di tipo comportamentale e modificazioni dell'omeostasi interna che coinvolgono il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino e il sistema immunitario. L'unità corpo-psiche viene spesso paragonata, in psicosomatica, a un "corpo elastico". I corpi elastici hanno la capacità di riprendere la forma iniziale quando vengono deformati da una forza esterna; tuttavia, se la forza applicata è eccessiva oppure se il corpo in questione è particolarmente

fragile la deformazione può divenire duratura, in casi estremi si può giungere anche a una rottura. L'evidenza empirica di quanto affermato ha portato nei decenni scorsi al fiorire di numerose ricerche per precisare i rapporti intercorrenti tra eventi esistenziali e sviluppo della malattia. La ricerca in questo settore ha prodotto alcune scale di valutazione¹ che permettono di attribuire un "peso" agli eventi stressanti. Attualmente le scale normative più conosciute e utilizzate in ambito forense sono la "*Social Readjustment Rating Scale - - SRRS*"²; Holmes e Rahe, e la "*Interview for Recent Life Events - IRLE*"³ ideata da Paykel e suoi collaboratori. Queste scale vengono spesso utilizzate con lo scopo di applicare un coefficiente per decurtare il risarcimento del danno psichico (Buzzi e Vanini, 2001)⁴. Riteniamo che l'applicazione di queste scale nel contesto forense sia forzato e non tiene conto dei seguenti limiti:

- le voci rappresentate nelle scale sono una lista di eventi che si focalizzano principalmente su una vita "mediamente normale" e contemplano voci come "Matrimonio", "Inizio della Scuola", "Partenza di un Figlio per il Servizio di Leva", "Rottura con il Partner", ecc.;

- queste scale rappresentano solo una parte dei possibili eventi stressanti che una persona può incontrare nel corso della propria vita e non sono assolutamente esaustivi: ad esempio, nella scala elaborata da Paykel la voce "*Morte di un figlio*" occupa il primo posto, mentre è "curioso" che al primo posto della scala elaborata da Holmes e Rahe vi sia la voce "*Morte di un coniuge*": come a sottolineare che anche per gli stessi autori sia stato "*impensabile*" pensare all'evento "*morte di un figlio*;

- solo alcune voci fanno esplicito riferimento alla possibilità di essere vittima di un illecito o un reato e solitamente sono generiche come "Causa Legale". Ad esempio, sarebbe riduttivo assimilare il mobbing e la costrizione organizzativa alla voce "*Conflitto con il capo o collaboratori*"; inoltre, è estremamente differente subire una "ingiusta" carcerazione rispetto all'essere "giustamente" incarcerato perché autore di un reato;

- non sono rintracciabili all'inter-no delle scale numerosi reati come l'essere vittima di violenza sessuale, di pedofilia, di mobbing, ecc.. Si tratta di scale che elencano eventi comuni, ma è risaputo che gli illeciti non sono comuni ed escono dall'ordinario della vita quotidiana;

- inoltre, è opportuno evidenziare in questa sede che nei reati e negli illeciti è presente un forte vissuto di ingiustizia e "cattiveria" che aumenta l'impatto patogeno dell'evento. Ad esempio, per quanto dolorosa possa essere la morte di un figlio cambia il vissuto se la morte è stata causata da responsabilità altrui (errore medico, sinistro stradale, ecc.) oppure da cause naturali.

Queste scale sono uno strumento che non può essere applicato in modo rigido al contesto forense italiano, ma hanno il pregio di evidenziare l'impatto patogeno degli eventi da tematiche di **lutto e perdita, sia reale** (morte di un figlio, morte di un coniuge, ecc.) **che simbolico** (licenziamento, tracollo economico, ecc.).

Gli "eventi di vita" sono diventati parte integrante del sistema diagnostico-classificatorio multiassiale dell'APA, ossia il DSM, in cui tutto l'Asse IV è dedicato ai problemi psicosociali e

¹ Le scale di *Life Events* possono essere classificate in due tipi: scale normative e scale soggettive.

Le *scale normative* hanno alla base una tecnica che permette di attribuire un "peso" agli eventi derivandolo da studi sulla popolazione generale e su campioni di pazienti psichiatrici; il "peso" rappresenta il potenziale impatto medio dell'evento sul soggetto. Nelle scale soggettive è il soggetto che ne valuta l'importanza che ha avuto per lui in quella circostanza.

²H. Holmes e R.H. Rahe hanno identificato una serie di 43 eventi, significativi per l'individuo, che di norma precedono la comparsa di malattie organiche e/o psichiche. In base a studi condotti sulla popolazione generale e su gruppi di pazienti psichiatrici, ad ogni evento è stato assegnato un punteggio che esprime la potenzialità di impatto medio.

³ La "*Interview for Recent Life Events - IRLE*" è stata creata nel 1971 e può essere considerata una revisione della SRRS di Holmes e Rahe. La scala è costituita da una lista di 61 eventi suddivisi in 10 categorie (lavoro, educazione, problemi economici, salute, lutto, emigrazione, vita sentimentale, problemi legali, relazioni familiari ed area coniugale); di ciascun evento deve essere valutato (su una scala da 1 a 5) l'*indipendenza* dalla malattia e l'*impatto oggettivamente negativo*. Nella versione italiana, curata da Fava e Osti nel 1982, gli eventi sono stati portati a 63.

⁴ Buzzi F., Vanini M.: *Il danno biologico di natura psichica. Definizione e valutazione medicolegale*, CEDAM, 2001

ambientali. Il DSM riconosce infatti che gli eventi psicosociali possono contribuire ad una delle seguenti situazioni:

- 1) insorgenza di un nuovo disturbo mentale;
- 2) ricaduta di un disturbo mentale precedente;
- 3) esacerbazione di un disturbo mentale già esistente.

È evidente che la vulnerabilità ai “life events” è estremamente variabile e che l'accertamento della pre-esistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali perché consente di verificare e considerare il peso delle cause e delle concause nella relazione tra illecito e insorgenza del disturbo; tuttavia, l'uso dei coefficienti della Scala di Holmes e Rahe oppure il ricorrere a una presunta o dimostrata vulnerabilità psichica della vittima per decurtare il “quantum” del danno, sembra un ragionamento che va a favore delle compagnie assicurative e che non tiene conto della complessità dell'animo umano e dell'orientamento giurisprudenziale. A tale proposito diverse sentenze si sono espresse su questo specifico aspetto, interessante e ancora attuale è la sentenza del Tribunale di Alba del 9 Agosto 2004⁵ in cui si afferma che la predisposizione della vittima a una sofferenza mentale non esclude la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito e danno psichico. Paolo Cendon e Francesco Bilotta, in una nota alla sentenza sopra citata⁶, ribadiscono la regola “*take your plaintiff as you find him*” (prendi la tua vittima come la trovi): “*colui il quale - convenuto virtuale - attraversi illecitamente la strada di terzi, violi gli altrui diritti, invada la sfera del suo prossimo, non può pretendere che il soggetto che gli si pone davanti sia, naturalisticamente, quello che lui avrebbe preferito: ossia un individuo perfettamente disinvolto, perspicace, maturo, ben strutturato e con alti coefficienti di prontezza*”⁷. Ogni personalità è, in fin dei conti, espressione peculiare di ogni individuo e l'eventuale maggior vulnerabilità non è effetto di un precedente infortunio, bensì risultato della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. Ogni assetto psichico, ogni personalità, ogni equilibrio, sia pure precario è, a ben riflettere, uno degli infiniti “modi di essere” dell'individuo”.

Le pronunce su questo specifico tema hanno interessato principalmente il danno da lutto e il mobbing. In tema di patologia psichica insorta a seguito di demansionamento lavorativo, la Corte di Cassazione⁸ ha affermato che la predisposizione del soggetto danneggiato non incide sulla responsabilità risarcitoria dell'autore dell'illecito, “*una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può infatti instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ad una concausa naturale non imputabile*”.

“*La concausa naturale non riduce la responsabilità del datore di lavoro*”⁹ pertanto se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l'evento dannoso, l'esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità. Si tenga presente, inoltre, che diversi autori¹⁰ ritengono che la presenza di una pre-esistenza psicopatologica costituisce un elemento di aggravamento del quantum del danno nei casi di mobbing.

Rispetto al danno psichico successivo a un lutto, la giurisprudenza si è espressa già da tempo sul merito, in particolare la sentenza n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale ha indicato la possibilità di “*riconoscere il danno biologico per la morte di un congiunto quando esso sia stato*

⁵ Sentenza del Trib. Alba, 9 agosto 2004 – G.U. Pasi – De Santis Francesco (avv.ti Ambrosio R. e Coppa P.) c. Cipriani Franco (avv. Ponzio R.) – Poste Italiane S.p.A. (avv. Cataldi R.).

⁶ <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/001413.aspx>

⁷ Cfr. nota precedente

⁸ Cfr. in tal senso anche Corte di Cassazione, sentenze nn.2335/2001, 5924/1005, 981/1991e .5539/2003.

⁹ Cassazione Sezione di lavoro n.5539 del 9 Aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri.

¹⁰ Giannini G., “*Il danno psichico come danno biologico*”, In Cannavò G. (a cura di): “*Le nuove frontiere del danno risarcibile*”. Ed. Acomep. SAS. Pisa 1995.

Ponti G., “*Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*”. Riv. It. Leg. 14; 527. 1992.

Ponti G., Merzagora I. “*Psichiatria e Giustizia*”. Cortina, Milano 1993.

tale da determinare nei parenti dello stesso, a causa delle loro condizioni di fragilità psichica, un'alterazione di carattere permanente e irreversibile". La sentenza conclude che: "il danno alla salute è qui il fatto terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia temporaneo, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente". Questa sentenza è stata estremamente innovativa poiché ha riconosciuto il diritto al risarcimento per i congiunti che hanno subito un danno psichico causato dalla morte di un loro familiare anche in presenza di una predisposizione personale del congiunto. Quindi "...i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento (...) del danno biologico subito in conseguenza dell'evento luttuoso, purché dimostrino, (...): a) l'effettiva sussistenza di una patologia psichica o fisica; b) l'effettiva sussistenza di un valido nesso causale tra la morte del congiunto e l'insorgenza della malattia...."¹¹.

La Corte di Appello di Milano¹² affermando che *"Va escluso che lo stato di particolare debolezza emotiva della vittima possa determinare una attenuazione della responsabilità o una riduzione del risarcimento, ma ciò solamente qualora il fatto sia ritenuto sufficiente a provocare il danno psichico, in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso comune. Solamente in tal caso, anche se la vittima versò in uno stato di particolare sensibilità emotiva che dia causa a danni psichici più gravi di quelli prevedibili, questi ultimi debbano essere risarciti integralmente e sempre che si provi che le ripercussioni psichiche negative, pur accertate, siano riconducibili causalmente al fatto illecito. Ove ricorra tale evenienza il risarcimento del danno è integrale, indipendentemente dalle pregresse condizioni psichiche del soggetto"*, ha chiaramente esplicitato il principio secondo cui **la predisposizione della vittima ad una sofferenza mentale non esclude la sussistenza del nesso di causalità tra fatto illecito e danno psichico.**

La predisposizione del soggetto alla malattia psichica non ne impedisce o riduce il risarcimento, infatti, nei casi in cui l'illecito è ritenuto sufficiente a provocare il danno psichico, in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso comune, il risarcimento del danno deve essere integrale, indipendentemente dalle pregresse condizioni psichiche del soggetto leso, purché venga accertato il nesso di causalità tra fatto e la lesione.

¹¹ Tribunale Bolzano, 27 luglio 1998, De Munari c. Soc. Haider Bergbahnen AG e altro, Riv. giur. circol. trasp. 1999, 347.

¹² Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003.